

RG: 10 /2022

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rg 10/2022 avente ad oggetto piano del consumatore presentato da **FURIO MASSIMO** e **DEMARINO PALMINA**, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Amato,

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 30.03.2022 **FURIO MASSIMO** e **DEMARINO PALMINA** – premesso: di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; che la debitoria era maturata per ragioni derivanti dalle condizioni di salute del ricorrente, dipendente della SNAM Retegas tale da comportare notevoli costi in uno alla necessità di sostenere costi di trasferta, lavorando lontano dalla propria residenza, tale da indurlo ad assumere finanziamenti con la Findomestic, in una condotta del creditore che ha concesso prestiti su prestiti e all'assenza di alcuna alternativa liquidatoria, non avendo i coniugi in proprietà beni immobili se non due autovetture di modesto valore;

all'esito della richiesta nomina un professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, che con relazione in atti concludeva positivamente la propria indagine riscontrando:

- la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i presupposti di cui all'art. 7 della L. n. 3/2012;
- l'eshaustività dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato, corredato di tutta la necessaria documentazione;
- la corrispondenza delle cause dell'indebitamento rappresentate dal deducente;
- l'esposizione debitoria complessiva in € 78.259,32, oltre compensi di OCC e difensore;

- la percezione da parte attualmente di uno stipendio di € 1.500,00 netto circa e di un fabbisogno familiare di € 2.200,00 in rapporto al nucleo familiare costituito da 4 persone, con moglie non percettrice di reddito e due figli studenti universitari;
- ha chiesto la fissazione dell'udienza, con ogni conseguente adempimento, per l'omologazione del piano.

Fissata l'udienza, si è dato atto che è pervenuta comunicazione della Findomestic che ha richiesto di rideterminare il credito in € 61.721,17 in luogo di quello di € 59.109,37 originariamente indicato, in subordine non opponendosi all'omologazione.

Il procedimento è stato riservato per la decisione.

Per far fronte ai pagamenti, il ricorrente espone i tempi e le modalità della proposta con il seguente prospetto, indicando due classi di creditori:

- il professionista OCC e il proprio difensore con percentuale di soddisfacimento del 100% e pagamento dei residui crediti (tutti chirografari) nella misura del 20% secondo la seguente tempistica:

spese in prededuzione dell'OCC in unica soluzione contestualmente all'omologa del piano;

spese in prededuzione del difensore con un acconto di € 2.158,76 da corrispondersi all'omologa, oltre parte della prima rata per € 143,78, oltre pagamento delle residue spese con ratei mensili di € 255,00 ciascuna per complessive 63 rate, ossia in un arco temporale di poco superiore ai 5 anni.

Nessuno dei creditori cd istituzionali (Agenzia Entrate, Comune di residenza) ha fatto pervenire comunicazioni in merito alla pendenza di carichi tributari in capo ai ricorrenti.

Rispetto a tale piano soltanto il creditore Findomestic ha fatto pervenire le proprie osservazioni, in particolare limitandosi, più che a contestare il piano proposto, a richiedere la rettifica del credito inserito nel piano di € 59.109,37 con l'importo di € 61.721,17. Trattasi di richiesta non accoglibile, tenuto conto che l'importo è stato inserito sulla base della comunicazione inoltrata dalla stessa Findomestic all'OCC il 02.02.2022 (vedi richiamo contenuto nella nota in all. 6 alla costituzione del creditore) sulla base del quale il piano è stato redatto e tenuto peraltro conto che l'estratto-conto esibito riporta un aggravio per una non meglio precisata "indennità contenzioso" inserita dopo la comunicazione del credito all'OCC.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.

Il piano sotteso alla proposta, come attestato dall'OCC e ritualmente trasmesso a tutti i creditori, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.

L'accordo non incorre in limiti ostativi ai sensi dell'art.7 della L. n.3/2012.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l'accordo.

P.Q.M.

omologa l'accordo di cui alla proposta presentata in data 30.03.2022 da **FURIO MASSIMO** e **DEMARINO PALMINA**;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari 21/09/2022

Il Giudice delegato

Laura Fazio